



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA N. 60 /2018

“Progetto 698SAD – Intervento di dragaggio accosti croceristici nel porto di Savona” – Soc. Nuova CO.ED.MAR.”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona,

VISTA: la propria Autorizzazione n. 90/2018 rilasciata in data 03/04/2018 all'impresa Nuova CO.ED.MAR. e gli atti ivi richiamati;

RITENUTO NECESSARIO: dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e delle operazioni nonché dare ampia diffusione all'attività meglio descritta in seguito;

VISTI: gli artt. 17, 68 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento d'attuazione;

RENDE NOTO

che, dalle ore 06.00 e sino alle ore 20.00 nel periodo dal 04/04/2018 al 06/05/2018 l'Impresa “Nuova CO.ED.MAR.” svolgerà un intervento di dragaggio accosti croceristici – Progetto 698SAD presso le banchine n. 7-12-13 del porto di Savona, come da allegato cartografico (ALL.1), parte integrante del presente provvedimento.

ORDINA

Articolo 1 (disposizioni).

Dalle ore 05.30 e sino alle ore 20.30 nel periodo dal 04/04/2018 al 06/05/2018, tutte le unità in transito, in prossimità delle zone impegnate dai lavori, presso le banchine 7-12-13 del porto di Savona devono prestare la massima attenzione, rispettare il divieto di transito imposto dal personale della Società Nuova CO.ED.MAR., mantenere una distanza di almeno 30 metri dai mezzi nautici impegnati nelle operazioni in questione e, nel contempo, non ostacolare dette attività.

Articolo 2 – (esclusioni).

Non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 1:

- a. le unità della Società incaricata dell'intervento;
- b. le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- c. le unità adibite ad un pubblico servizio strettamente connesso alla salvaguardia della vita umana in mare che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite;
- d. le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto;
- e. le unità di cui ai precedenti punti a, c e d, sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

Articolo 3 – (obblighi a carico dell'impresa operante).

Il responsabile della ditta esecutrice dei lavori deve assolvere a tutte le prescrizioni inserite nell'autorizzazione, rilasciata da questo Ufficio e citata in premessa.

E' fatto divieto di effettuare gli interventi citati in premessa, in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse (allerta da arancione in su, venti di burrasca e/o mare molto agitato dei quadranti meridionali).

Articolo 4 – (Disposizioni finali e sanzioni).

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della navigazione e artt. 53 e ss. della Legge 18.07.2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 03/04/2018.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Massimo GASPARINI

Publicato in data 03/04/2018 mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di porto di Savona

